

Comitato di Trani
Piazza Duomo, 8 (Polo Museale) - Comune di Trani
Codice fiscale: 92074930725



Verbale dell'Assemblea straordinaria del 20 Ottobre 2020

In data 20 ottobre 2020, alle ore 18,00, si è riunita a Trani, in via Perrone Capano, n.3, tramite collegamento online sulla piattaforma "Meet", l'Assemblea del Comitato di Trani, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

della Società Dante Alighieri

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla disciplina delle Associazioni di promozione sociale così come prevista dal Codice del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale, assume la Presidenza la prof.ssa Grazia Distaso, che, constatato che sono presenti **in collegamento online** n. 17 aventi diritto al voto, e che sono state inviate dai soci n. 14 di deleghe, su n. 40 soci iscritti al Comitato, **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art.11 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta l'Avv. Diletta Francesca Volpe.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 30 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Fa presente che la scadenza è posta dall'art. 101, c. 2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine è fondamentale per ottenere/mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi ai soci in collegamento online la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta in presenza del 13 ottobre 2020.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di ottenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto.

Al termine della lettura, l'Assemblea dei soci è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione.

Dopo ampia discussione, si conferma la richiesta alla Presidenza DA affinché vengano conservate alcune modifiche già apportate nel precedente Statuto e a suo tempo approvate dall'Ufficio Presidenza DA:

«Art. 9 - primo comma: dopo "Il Presidente dell'Associazione" si inserisce:" Il Vicepresidente dell'Associazione".

Art. 12 - primo comma : " Il Consiglio direttivo....e dura in carica 2 anni..."

Art. 14 - primo comma: "... le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente o da un suo delegato..."

Art.14 - secondo comma: "La carica di Presidente dura 2 (due) anni" (si cancella la parola quattro)"».

Tali modifiche, nuovamente proposte nel loro identico contenuto, riguardano ora, secondo la bozza del Nuovo Statuto, rispettivamente l'Art. 7- Organi (inserimento, dopo "Il Presidente dell'Associazione", di "Il Vicepresidente dell'Associazione") ; l' Art. 10 - Consiglio direttivo: costituzione, primo comma ("in carica per il periodo di due anni"); l'Art. 13 - Il Presidente, primo comma ("...le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente o da un suo delegato..."); l'Art. 13, secondo comma ("Il Presidente resta in carica due anni").

Subito dopo il Presidente pone in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c. 5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,15

Il Presidente

Giulia Nistaru

Il Segretario
verbalizzante

Diletta Zanara Vofre



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI – COMITATO DI TRANI APS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli artt. 76 e 87 della Costituzione e del DLgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive integrazioni e modificazioni, un'Associazione non riconosciuta di promozione sociale, senza scopo di lucro, ente del Terzo settore, denominata "Società Dante Alighieri – Comitato di TRANI APS".

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di TRANI alla PIAZZA DUOMO, 8 e ha una durata illimitata.

Art. 2 - Attività di interesse generale

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere d), i) e l) del DLgs. 117/2017, l'Associazione ha per scopo l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed ha finalità civiche e di utilità sociale. Essa opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art. 3 – Oggetto, scopo e finalità

L'associazione esercita la propria attività attraverso la promozione della cultura e dell'arte, per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura ita-

liane nel mondo, ravvivando i legami dei connazionali all'estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l'amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana.

Per il conseguimento delle sue finalità, l'Associazione promuove l'editoria italiana, organizza conferenze, eventi, itinerari culturali, manifestazioni artistiche e musicali ed assegna premi e borse di studio.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle istituzionali purché connesse e strumentali a queste ultime nei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili.
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale (art. 6 codice del terzo settore).

L'Associazione può intraprendere tutte le iniziative volte al raggiungimento delle finalità associative ritenute utili ed opportune e svolgere le sue attività in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private nell'ambito degli

scopi statutari, nonché associarsi con altri enti. In tale ottica partecipa alle attività intese a promuovere ogni manifestazione rivolta ad illustrare l'importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani, ravvivando i legami dei connazionali all'estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l'amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17, comma 5, del DLgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della propria attività di interesse generale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

Art. 4 - Volontari ed attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno

dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell'art.17 del Dlgs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del DLgs.117/2017.

Art. 5 – Affiliazione alla Società Dante Alighieri

L'Associazione è affiliata alla Società Dante Alighieri Sede Centrale, quale ente nazionale di riferimento, di seguito denominata per brevità SDA, con sede in Roma - piazza di Firenze 27, della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare Statuto e regolamenti, nonché tutta la normativa che ne disciplina il funzionamento, in virtù di una convenzione sottoscritta da ambo le parti.

L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico nei confronti della SDA, secondo le norme e le deliberazioni della

medesima e in base al contenuto della convenzione sottoscritta. In particolare, si impegna a corrispondere alla SDA quanto stabilito dall'articolo 21 delle Norme Regolamentari per l'esecuzione dello Statuto.

La cessazione del rapporto di affiliazione, per causa imputabile all'Associazione, determina la responsabilità dell'Associazione stessa nei confronti della SDA a norma degli artt. 1218 e 2043 del codice civile.

L'Associazione è riconosciuta quale affiliata alla SDA con delibera dell'Ufficio di Presidenza di quest'ultima, per delega del Consiglio Centrale.

L'Associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento e ad apportare al proprio Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla S.D.A., purché compatibili con la normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale.

Gli Associati sono di diritto anche soci ordinari della SDA. Per tale ragione l'Associazione accetta le quote per il tesseramento proposte a livello nazionale dalla stessa per gli enti affiliati, la loro ripartizione con la SDA e le modalità da quest'ultima stabilite per il tesseramento. Si impegna inoltre a trasmettere le quote di competenza della SDA entro il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della S.D.A.

L'Associazione si impegna ad inviare annualmente alla SDA i dati statistici, i dati economici, i dati attività e la situazione associativa entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La cessazione del vincolo di affiliazione determina il divieto assoluto di utilizzare marchi o contrassegni che possano indurre in errore soggetti terzi, nonché l'estromissione dalla rete della SDA. In tal caso, l'Associazione si impegna a modificare il proprio nome, non utilizzando più la locuzione "Società Dante Alighieri - Comitato di IRANI APS" o locuzioni analoghe e a comunicare a tutti i propri associati la cessazione del vincolo di affiliazione entro venti giorni dalla cessazione del vincolo di affiliazione. Nel caso di scioglimento, il Comitato si impegna a provvedere alla chiusura del codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate competente o ad inviare alla SDA il verbale dell'Assemblea che dispone lo scioglimento del Comitato e la relativa

delega affinché vi provveda la Sede Centrale. Il mancato rispetto dei divieti imposti in seguito alla cessazione del vincolo di affiliazione comporta l'obbligo di risarcimento del danno.

Art. 6 - Membri dell'Associazione

Ai sensi dell'art.35 del DLgs. 117/2017, il numero dei membri dell'Associazione è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche e gli enti che ne condividono gli scopi e presentino al Consiglio direttivo domanda di ammissione contenente nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e un indirizzo mail cui recapitare tutte le comunicazioni ed autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L'ammissione all'Associazione è comunicata all'Assemblea dei Soci. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La domanda va indirizzata al Presidente del Comitato e si ritiene accolta ove la richiesta di adesione non venga espressamente rifiutata entro 10 (dieci) giorni.

Avverso l'eventuale reiezione della domanda, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro il medesimo termine, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

I nominativi dei nuovi soci, ed i relativi dati, devono essere inseriti nel libro soci informatizzato (intranet) entro i 10 (dieci) giorni successivi all'accettazione della richiesta di adesione.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- alle deliberazioni assunte dagli organi sociali e all'osservanza dello Statuto e del Regolamento della Associazione e della Società Dante Alighieri - Sede Centrale;
- al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

La qualità di socio non è in ogni caso trasmissibile. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, non versi la quota associativa annuale entro il 30 marzo di ciascun anno;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto dal mancato versamento della quota associativa, consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei libri sociali, inoltrando la relativa richiesta al Presidente dell'Associazione. Quest'ultimo provvederà ad informare il socio delle modalità di accesso ai libri sociali entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Tutte le cariche conferite ai soci sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.

Art. 7 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente dell'Associazione;

Il Segretario Organizzativo

Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico, ove deliberato dall'Assemblea.

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Vi partecipa necessariamente il Segretario Organizzativo.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà delegare (con atto scritto) un proprio rappresentante qualora impossibilitato ad intervenire all'Assemblea.

Art. 9 - Assemblea: attribuzioni e funzionamento

L'Assemblea in via ordinaria indirizza la vita dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del DLgs. 117/2017.
- nomina il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo ed elegge i componenti del Collegio dei revisori o il Revisore unico; X
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; X
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporre.

L'Assemblea in via straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

La comunicazione della convocazione deve essere inviata con lettera raccomandata o anche a mezzo e-mail, purché con comprovata ricezione, almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'avviso dell'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione. Deve essere indicata, inoltre, la data e il luogo della seconda convocazione, che deve comunque avere luogo in un giorno diverso.

I soci possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida quando siano presenti la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei soci presenti. X

Per deliberare eventuali modifiche dello statuto è necessaria la presenza, in assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci, con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza ed il voto favorevole, in assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Consiglio direttivo: costituzione

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. È composto da un numero di membri da 3 (tre) a 9 (nove) secondo le disposizioni dell'Assemblea all'atto della nomina e resta in carica per il periodo di quattro anni.

Ha il compito di operare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, coordinandone le attività.

Fanno parte del Consiglio direttivo, oltre al Presidente, i soci, in regola con il versamento della quota associativa, eletti dall'Assemblea. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Art. 11 - Consiglio direttivo: attribuzioni e funzionamento

Il Consiglio direttivo:

- nomina il Vicepresidente, il Segretario Organizzativo e il Tesoriere; X
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e la relazione di missione;
- dà attuazione alle deliberazioni assembleari;
- determina le quote associative annuali per i soci, nell'ambito di quanto previsto dalla convenzione con la Società Dante Alighieri Sede Centrale e di quanto da essa proposto;
- stabilisce il calendario degli incontri del Consiglio sulla base delle esigenze di lavoro;
- predispone il regolamento interno dell'Associazione, avendo particolare riguardo a stabilire i criteri per l'organizzazione delle attività e la gestione delle risorse finanziarie;

- individua la possibilità di accedere ad eventuali contributi straordinari e segue l'*iter* per la loro eventuale attribuzione;
- gestisce l'amministrazione dell'Associazione relativamente ai proventi indicati all'art. 17, avvalendosi, ciascun membro, della consulenza, del supporto e, se necessario, della presenza alle riunioni di personale amministrativo;
- verifica e diffonde periodicamente i risultati ottenuti in funzione degli obiettivi, individuando le possibilità di miglioramento;
- nomina tra i propri membri un responsabile della comunicazione interna che si occuperà di informare, attraverso mail o newsletter, periodicamente i soci delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi che l'Associazione si prefigge di raggiungere;
- pianifica le risorse dell'Associazione in relazione ai progetti approvati;
- propone la nomina del nuovo Presidente. X

Le riunioni del Consiglio direttivo vengono stabilite secondo un'agenda di lavoro concordata dai membri del Consiglio stesso. Eventuali variazioni vanno concordate fra i suddetti rappresentati con almeno dieci giorni di anticipo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento di questo, dal Vicepresidente. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei presenti. Il segretario redige il verbale delle riunioni. Non è ammessa la delega ad altro consigliere.

Il Consiglio direttivo si riunisce, non necessariamente presso la sede dell'Associazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno due volte l'anno. La convocazione, completa dell'ordine del giorno, deve essere inviata ai consiglieri a cura del Presidente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed essi rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od

esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 12 - Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo

I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo dell'Associazione. In caso di assenza del Presidente, per qualsivoglia causa, o in caso di cessazione del mandato, le sue funzioni vengono svolte dal Segretario Organizzativo o da un suo delegato per il tempo strettamente necessario alla sua sostituzione. Il Presidente resta in carica quattro anni, è il legale rappresentante dell'Associazione e ne dirige le attività organizzative, gestionali ed amministrative. Tiene direttamente i rapporti con la Sede Centrale della Società Dante Alighieri e con gli enti locali e nazionali.

Art. 14 - Segretario Organizzativo

Il Segretario Organizzativo, in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo, cura gli affari amministrativi dell'Associazione, quali il tesseramento dei soci, la direzione del personale e la gestione dei servizi. Assicura l'esecuzione delle disposizioni ricevute dal Consiglio direttivo.

Art. 15 - Collegio dei revisori o revisore unico

L'organo di controllo può essere monocratico oppure composto da tre componenti ed è eletto dall'Assemblea, in ogni caso al di fuori dei componenti

del Consiglio direttivo. Il revisore unico o il Collegio dei revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 16 - Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo approva il rendiconto consuntivo e predispone il preventivo per quello successivo. Il rendiconto consuntivo ed il preventivo vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea annuale dei Soci, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Patrimonio e risorse finanziarie dell'Associazione

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, da fondi relativi a progetti nazionali o internazionali, dalle donazioni, dai lasciti testamentari, da attività di raccolta fondi, da eventuali rimborsi derivanti da convenzioni e da ogni altra entrata pervenuta all'Associazione al fine di incrementarne o favorirne l'attività nel rispetto del DLgs.117/2017.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa annuale, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari. Fanno parte del patrimonio dell'Associazione documenti, pubblicazioni, attrezzature operative, oggetti inerenti l'attività associativa.

Il patrimonio è indivisibile finché l'Associazione resta in vita.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Alle spese occorrenti per il normale funzionamento dell'Associazione si provvede mediante i contributi degli associati e le eventuali altre entrate.

Art. 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi scopi uguali o simili a quelli dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci e prioritariamente, purché si configuri quale ente del Terzo settore, all'associazione non lucrativa Società Dante Alighieri - Sede Centrale (SDA), di cui il Comitato di ~~TRANI~~ APS è emanazione ovvero, in mancanza di disposizioni secondo quanto sopra stabilito, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 - Iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, di cui agli artt. 45 e seguenti del DLgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante e fornisce le informazioni, le modifiche e gli aggiornamenti di cui all'art. 48 dello stesso decreto.

Art. 20 - Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, per la quale non sia applicabile un criterio inderogabile di individuazione della competenza, è competente il foro di Roma.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non disposto o previsto dal presente Statuto, composto da 21 articoli, si applicano le norme del codice civile, del Dlgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.

ASSISTENTE TRIBUTARIO
sig. Cosimo Camporeale
"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale"
dott. Giuseppe Persia



RECEPIUTO A TRANI
AL N. 1627 SERIE

28/10/2020
3

Euro ()
25222

→ MODIFICHE

- Art. 7 - Organi: Inserimento dopo "Il Presidente dell'Associazione" o di "Il Vicepresidente dell'Associazione".
- Art. 10 - Consiglio direttivo: costituzione, primo comma: "in carica per il periodo di due anni".
- Art. 13 - Il Presidente, primo comma: "...le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente o da un suo delegato...".
- Art. 13, secondo comma: "Il Presidente resta in carica due anni".



CONVENZIONE DI AFFILIAZIONE

Tra

la Società Dante Alighieri, Sede Centrale, di seguito per brevità detta anche SDA, con sede legale in 00186 Roma, Piazza Firenze 27, C.F.: n. 80101070581, nella persona del Segretario Generale giusta procura del Consiglio Centrale del 20 luglio 2018 repertorio n. 3852 raccolta n. 2689

e

la Società Dante Alighieri - Comitato di TRAMI - APS, per brevità detto anche COMITATO con sede presso piazza Duomo 8 - cap 76125 C.F.: 92076930725 in persona del Presidente GRAZIA DISTASO

PREMESSO

che la SDA, sorta nel 1889 e istituita come Ente Morale con Regio Decreto n° 347 del 18 luglio 1893, ha il compito di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo;

che la SDA è abilitata a svolgere in tutto il mondo corsi d'insegnamento di lingua e cultura italiane (corsi di lingua, di storia, di storia dell'arte, di arte culinaria, di storia del restauro, ecc...);

che la SDA tramite il PLIDA certifica agli stranieri le competenze linguistiche in italiano, come loro lingua straniera, in base ai riconoscimenti ufficiali del Ministero degli Affari Esteri italiano (convenzione n° 1903 del 4/11/1993) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (decreto del 18 ottobre 2002), tutto nel rispetto delle norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari stabilite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot. n. 1291 del 16 maggio 2008);

che la SDA, in data 10 novembre 2016, ha siglato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un protocollo di intesa per la promozione e la divulgazione delle iniziative di informazione/formazione relative al progetto di potenziamento delle competenze nella lingua italiana;

la SDA, in data 27 ottobre 2016, ha siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la individuazione di azione di promozione all'estero utilizzando la lingua e la letteratura italiana come attrattore turistico;

che solo la Sede Centrale può svolgere corsi di italiano per stranieri, salvo deroga espressa i cui termini vanno specificati in una separata convenzione;

che il Comitato si riconosce nei principi ispiratori della SDA, condividendone il ruolo e la missione di questa;

che la Segreteria Generale, previa verifica dei presupposti statutariamente richiesti, ha approvato lo Statuto del Comitato

che in data (prima registrazione) ^{16/01/2018} ~~16/01/2018~~ il Comitato è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ~~TRANI~~... con il numero ~~11~~ serie ~~60~~ e che in data ^{16/01/18} ~~16/01/18~~ sono state apportate modifiche allo Statuto registrate presso l'Agenzia delle Entrate di ~~TRANI~~... con il numero ~~11~~ serie ~~60~~

che il Comitato si è dotato di un proprio codice fiscale n. ~~92074930725~~

che la presente convenzione annulla e sostituisce la precedente.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. **Vincolo di Affiliazione**

1. Il Comitato è affiliato alla SDA della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della SDA, nonché tutta la normativa che ne disciplina il funzionamento.
2. Il Comitato si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico nei confronti della SDA, secondo le norme e le deliberazioni della medesima e in base al contenuto della presente convenzione.
3. La SDA ed il Comitato collaboreranno al fine di perseguire i propri fini istituzionali e di raggiungere gli obiettivi programmati.
4. Il Comitato espressamente riconosce le attività svolte e gli investimenti effettuati dalla SDA nell'ambito dell'arte e della lingua, con i progetti PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) ed ADA (Attestato Dante Alighieri), della cultura con progetti quali "In Viaggio con Dante" ed "Enciclopedia Infinita" nonché i futuri progetti editoriali, che i Comitati si impegnano a divulgare. La Società Dante Alighieri mette gratuitamente a disposizione del Comitato, che sottoscrive il presente accordo di affiliazione, una serie di servizi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Utilizzo del logo ufficiale della Dante
- Convenzioni e agevolazioni riservate ai soci
- Prodotti Culturali ("In viaggio con Dante" e "Enciclopedia Infinita")
- Progetti editoriali

- Possibilità di partecipare a bandi per l'erogazione di contributi destinati a progetti culturali e didattici
- Documenti di programmazione biennale delle attività culturali
- Documenti di programmazione biennale delle attività di diffusione dell'italiano di qualità

La SDA, inoltre, mette a disposizione del COMITATO, a tariffe agevolate, i seguenti servizi che saranno oggetto di apposite convenzioni:

-PLIDA

-ADA

-Scuole di Italiano

5. Il Comitato avrà la possibilità di partecipare a progetti di promozione culturale e didattica organizzati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.
6. Il Comitato si impegna a proseguire le attività intraprese dalla Società Dante Alighieri, a sostenerle con il proprio supporto e a darne la più ampia diffusione.
7. Il Comitato si impegna a non porre in essere attività concorrenziali con quelle realizzate dalla SDA o che possano ostacolare o danneggiare i progetti già realizzati o in via di esecuzione.
8. La cessazione del rapporto di affiliazione determina la responsabilità del Comitato nei confronti della SDA a norma degli artt. 1218 e 2043 del codice civile.

Articolo 2.

Riconoscimento del Comitato

5. Il Comitato è riconosciuto dalla Segreteria Generale per delega Consiglio Centrale.
6. Il Comitato si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento e ad apportare al proprio Statuto le modifiche che vengano imposte dalla legge o richieste dalla SDA.

Articolo 3.

Soci

7. I soci del Comitato sono di diritto soci ordinari della SDA. Per tale ragione il Comitato accetta le quote per il tesseramento stabilite dalla stessa, la loro ripartizione con la SDA e le modalità da quest'ultima stabilite per il tesseramento.

Articolo 4.

Responsabilità del Comitato per i provvedimenti disciplinari della SDA

1. Il Comitato è tenuto a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della SDA. Il mancato rispetto dei provvedimenti adottati dalla Sede Centrale determinerà ipso jure la risoluzione della presente convenzione con l'obbligo, per il Comitato, di apportare le modifiche richieste dall'art. 6.

Articolo 5.

Obblighi nei confronti della SDA

8. Il Comitato si impegna a trasmettere annualmente, entro il 31 dicembre, alla SDA nelle modalità previste: l'elenco nominativo dei soci, i dati statistici (dati economici e dati attività) e le relative aliquote.
9. Il mancato rispetto di tali obblighi, previa contestazione da parte della SDA con termine per adempiere, comporterà l'immediata cessazione del vincolo di affiliazione con le conseguenze previste dall'art. 6.

Articolo 6.

Cessazione del vincolo di affiliazione

1. La cessazione del vincolo di affiliazione determina il divieto assoluto per il Comitato di utilizzare marchi o contrassegni che possano indurre in errore soggetti terzi, nonché l'estromissione dalla rete della SDA. La cessazione del vincolo di affiliazione viene deliberata dal Consiglio Centrale e può essere appellata alla successiva Assemblea dei soci, entro 30 giorni dalla comunicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nello Statuto.
2. Ratificata la decisione del Consiglio Centrale da parte dell'Assemblea in caso di appello, il Comitato si impegna a modificare il nome dell'Associazione, non utilizzando più la locuzione "Comitato Dante Alighieri" e a comunicare a tutti i propri associati la cessazione del vincolo di affiliazione. Il mancato rispetto dei divieti imposti in seguito alla cessazione del vincolo di affiliazione comporta l'obbligo di risarcimento del danno quantificabile sin da ora in € 30.000,00 (euro trentamila//00).
3. In caso di cessazione del vincolo di affiliazione o di mancato rinnovo della presente convenzione il Comitato è comunque tenuto a inviare le quote sociali già incassate in nome e per conto della Sede Centrale.

Articolo 7.

Scioglimento del Comitato

10. In caso di scioglimento del Comitato per qualsivoglia causa, il patrimonio residuo verrà devoluto alla SDA.
11. Il Comitato delega espressamente la Sede Centrale, ove non intenda adempiere direttamente, a porre in essere tutte le procedure amministrative previste per la cancellazione del Comitato dai registri dell'Agenzia delle Entrate impegnandosi, ora per allora, alla sottoscrizione della documentazione necessaria che la Sede centrale provvederà ad inviare tempestivamente.

Articolo 8.

Vincolo statutario

12. Gli articoli 1-7 della presente convenzione sono integralmente riportati nel testo dello Statuto del Comitato.

Articolo 9.

Autorizzazione allo svolgimento dei Corsi di italiano per stranieri

13. La SDA espressamente non autorizza il Comitato ad organizzare corsi di lingua italiana per stranieri, salvo deroga.

14. Il Comitato può inoltrare domanda di deroga alla SDA, che si riserva di accettare, laddove intenda organizzare corsi di lingua italiana per stranieri impegnandosi ad utilizzare lo standard ADA, come da regolamento approvato dal Consiglio Centrale.
15. La SDA espressamente non autorizza il Comitato ad organizzare corsi di formazione docente, attività che resta nella esclusiva prerogativa della SDA, salvo esplicita autorizzazione.
16. Il Comitato può essere autorizzato dalla SDA ad effettuare attività inerenti la certificazione PLIDA, purché ne faccia richiesta ed operi in conformità al relativo regolamento approvato dal Consiglio Centrale.
17. I Comitati autorizzati allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti del presente articolo si impegnano ad utilizzare esclusivamente il materiale didattico indicato dalla Sede Centrale ed in particolare PLIDA ed ADA.
18. La violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo e di quelli contenuti nelle Convenzioni PLIDA ed ADA comporterà, ipso iure, la risoluzione della presente Convenzione con le conseguenze di cui all'articolo 16.

SEZIONE II

ATTIVITA' DIVERSE DAI CORSI DI LINGUA

Articolo 10.

Impegni del Comitato per lo svolgimento di attività diverse dai corsi

19. Il Comitato si impegna a sottoscrivere un piano di collaborazione che non comporti oneri finanziari per la SDA, se non preventivamente concordati, al fine di agevolare la realizzazione e lo svolgimento di tutte quelle attività che consentano di raccogliere i fondi necessari per lo svolgimento delle attività culturali.

Articolo 11.

Modalità operative

20. Il Comitato comunicherà tempestivamente alla SDA ogni iniziativa intrapresa ed in particolare quelle finalizzate alla raccolta di fondi affinché possa ottenere il supporto tecnico necessario.
21. La SDA è esonerata da qualsiasi impegno e responsabilità nei confronti di terzi relativamente ai servizi, se non preventivamente informata e previa autorizzazione del proprio legale rappresentante o dei suoi delegati.

Articolo 12.

Iscrizione obbligatoria in qualità di socio alla Società Dante Alighieri.

1. Coloro che intendano svolgere le attività organizzate dal COMITATO, dovranno necessariamente iscriversi alla SDA con la qualifica di socio nel rispetto delle tariffe indicate dalla Sede Centrale.
2. L'iscrizione dovrà essere nominativa e comprensiva di tutti i dati necessari alla loro identificazione ed al loro raggiungimento per le comunicazioni sociali obbligatorie e per quelle che si rendono necessarie da parte del rappresentante legale della Società e degli organi statutari. Sono, pertanto, voci indispensabili dell'elenco nominativo: nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, numero telefonico, tipo di socio, professione, data di ammissione, numero di tessera e indirizzo e-mail.

SEZIONE III

Articolo 13

Durata e recesso

22. La SDA e il Comitato stipulano la seguente convenzione impegnandosi a rispettare gli accordi per la durata di cinque anni con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.
23. Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere concordata per iscritto fra le parti ed entrerà in vigore solo dopo relativa sottoscrizione delle parti.
24. La SDA e il Comitato potranno recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta 180 giorni prima, fatti salvi gli impegni già presi e le attività programmate in corso di svolgimento.
25. In caso di mancato rinnovo della seguente convenzione o di recesso da parte di uno dei firmatari, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6.

Articolo 14

Violazione degli obblighi inerenti la presente Convenzione

1. In caso di violazione dei presenti obblighi o di utilizzo improprio dei segni distintivi della SDA, il vincolo di affiliazione cesserà con effetto immediato, con tutte le conseguenze previste dall'art. 6, esponendo il Comitato alla richiesta risarcitoria da parte della SDA.
2. L'Amministrazione Centrale si riserva il diritto di vigilanza sulle attività del Comitato e sulla corretta applicazione della presente convenzione attraverso il Soprintendente ai Conti e la Segreteria Generale.

Articolo 15

Estinzione della Convenzione

26. La cessazione degli effetti della presente Convenzione per qualsivoglia ragione o causa fa venir meno la possibilità per il Comitato di utilizzare loghi o segni distintivi riconducibili alla SDA nonché di utilizzare la locuzione Dante Alighieri o suoi acronimi nella propria denominazione.

Articolo 16

Controversie

27. Ai fini della presente convenzione troverà applicazione la legge italiana rientrando la medesima nella sua giurisdizione.
28. I sottoscritti, nella veste di cui alla sovraestesa scrittura privata, convengono che qualunque controversia riguardante la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente scrittura privata sarà deferita alla competenza di un arbitro unico, che le parti si riservano di nominare all'occorrenza. In mancanza di accordo, tale arbitro unico sarà designato dal Presidente del Tribunale di Roma ad istanza della parte

più diligente. L'arbitrato avrà sede in Roma, Piazza Firenze 27, presso la sede della Società Dante Alighieri e:

- a) il lodo sarà emesso secondo diritto ma con arbitrato irrituale;
- b) l'arbitro, pur non ritenendosi vincolato alle formalità della procedura, emetterà tuttavia le proprie determinazioni nel rispetto del principio del contraddittorio;
- c) le parti si impegnano a dare immediata e puntuale attuazione al lodo che è riconosciuto, fin da ora, quale espressione della loro volontà contrattuale.

Il presente atto viene redatto in due originali.

Letto, firmato, sottoscritto.

Società Dante Alighieri

Comitato di TRAPANI

Giorgia Distaso